

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2504)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1963

Contributo per gli anni 1960, 1961 e 1962 all'Agencia delle Nazioni unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - U.N.R.W.A.)

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito al conflitto arabo-israeliano circa 900.000 arabi sono stati costretti ad abbandonare la Palestina e cercare rifugio nei Paesi arabi vicini. Tale numero si è accresciuto a seguito dello incremento demografico verificatosi in questi anni in seno ai vari gruppi.

Lo stato miserevole in cui sono venuti a trovarsi i profughi palestinesi in conseguenza di tale esodo ha richiamato più volte l'attenzione degli Stati membri dell'O.N.U., che si sono costantemente preoccupati di trovare rimedio alle loro sofferenze con una adeguata assistenza e sistemazione.

Con Risoluzione delle Nazioni Unite dell'8 dicembre 1949 venne istituita un'apposita Agenzia specializzata, denominata U.N.R.-W.A.) (United Nations relief and works agency for Palestine refugees in the near East) avente lo scopo di provvedere al sostentamento dei rifugiati e di favorire, attraverso l'esecuzione di un programma di lavori, la loro integrazione nell'economia dei Paesi ospitanti.

Il maggiore onere finanziario dell'Agencia è sostenuto dai Paesi occidentali e, in primo luogo, dagli Stati Uniti d'America. L'U.N.R.-W.A. assiste i rifugiati palestinesi non soltanto con donativi alimentari, ma anche nel settore sanitario ed in quello dell'istruzione scolastica.

Nonostante tutti gli sforzi dei Paesi interessati al problema, molte sono le difficoltà da superare per giungere ad una soluzione.

I Paesi occidentali hanno ripetutamente insistito per l'adozione di programmi costruttivi di sviluppo economico atti a consentire la definitiva sistemazione dei rifugiati nei Paesi che già li ospitano, pur senza escludere il riassorbimento di una certa aliquota di essi da parte di Israele.

La XV Sessione dell'Assemblea Generale dell'O.N.U. (1960), non riuscì ad adottare nessuna risoluzione su tale problema, in quanto il progetto di risoluzione presentato dai Paesi arabi, con il quale si chiedeva che venisse sancito il principio del rimpatrio o dell'indennizzo a favore dei rifugiati palestinesi,

non ottenne la necessaria maggioranza dei due terzi.

Nel 1962 nel corso della XVI Sessione dell'Assemblea, è stata approvata una risoluzione proposta dagli Stati Uniti, che prevede:

1) che la Commissione di conciliazione per la Palestina faccia nuovi sforzi per consentire a ciascun rifugiato il diritto di scelta fra rimpatrio ed indennizzo;

2) che la Commissione di conciliazione intensifichi il proprio lavoro in vista di completare l'identificazione e la valutazione dei beni abbandonati in Palestina dai rifugiati arabi;

3) un appello ai Paesi membri per un incremento dei contributi volontari dell'U.N.R.W.A. di cui fa presente la precaria situazione finanziaria.

Fin dall'inizio dell'istituzione dell'Agenzia, l'Italia ha aderito, nel quadro della collaborazione mediterranea, alla richiesta di aiuti contribuendo inizialmente con notevoli donativi della Croce Rossa Italiana ed un'erogazione straordinaria della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri dal 1952 al 1955. Successivamente, con legge 24 dicembre 1954, n. 1150, è stata autorizzata la concessione di un contributo globale, per gli anni 1956, 1957 e 1958, di lire 75.000.000.

Per l'anno 1959 l'Italia decise di elevare il proprio contributo annuo a 50.000.000 di lire (legge 6 ottobre 1962, n. 1542).

Per quanto riflette l'erogazione del nostro contributo a favore dell'U.N.R.W.A. giova ricordare che gran parte delle somme versate dall'Italia vengono generalmente destinate dall'Agenzia stessa all'acquisto di derrate alimentari, medicinali, indumenti eccetera di produzione italiana.

Le favorevoli ripercussioni che i contributi in questione hanno suscitato nei Paesi che ospitano i rifugiati nei confronti del nostro Paese e gli ampi consensi in tutti gli ambienti internazionali interessati per la partecipazione italiana al programma di assistenza a favore dei profughi palestinesi, dimostrano l'opportunità e la necessità di continuare ulteriormente tale partecipazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di lire 150 milioni quale contributo straordinario complessivo per gli anni 1960, 1961 e 1962 a favore dell'Agencia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A).

Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.